La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza dei testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in FALCONARA M.M.A. Via TRIESTE ANCONA addi IL CONCESSIONARIO L'UFFICIALE-ROGANTE Dott. Tito Vespasiani Il Presidente Avv. Luciano CANEPA dell'art. 199 comma<u>3 lado</u> del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2026, n.77 Validità prorogata fino al 31/12/2∞21 €14,62 €14,62 ntrate QUATTORDIC1/62 genzia QUATTORDICI/62 0000 00 0001-00009 490793059564E50 1 10ENT1F1CATIVO : 01100465471216 Il Segretario Generale Dott. Tito VESPASIANI AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA » Si attesta che il preseure nito è star Validità prorogata sino al 3 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n°194, convertito, con modificazioni/ della legge 26 febbraio 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-duocecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n°179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n°221 (GU n°294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinano n°208) L'Ufficale Rogante (A)(P) del 18-12-2012 - Suppl. Ordinano nº208) Finanziarie, Regolamentazione e Gestione del Territorio FLAMINI S.T.L - ASPIO - Olmo (AN) (Dott. Tito VESPASIANI)

01/01/2012

N. 755 del repertorio

AUTORITÀ PORTUALE

ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO			
	RINNOVO			
	RINNOVO CON MODIF.			
	VARIAZ. INTESTAZIONE			

a firma di SIG. REMO ABATE		in data 11/06/2012			
Vista la precedente licenza n					
Visti i pareri:			***************************************	*******************	
della Dogana di Ancona		con nota n.	16998/RU	in data	14/06/2012
della Capitaneria di Porto di Anc del Comune di FALCONARA					05/06/2012
vista la domanda di rinuncia alla co 23/04/2012; vista la domanda di richiesta intesta Sodalizio Enalpesca in data 23/04/	azione della co 2012.	ncessione n°61/2	2009 da parte de	el Centro Nauti	co Falconara
Vista la delibera N. 0					
Visto l'art. 36 del Codice del	a Navigazione);			
Vista la Legge 28/01/94 n. 84	e successive	modifiche;			
		CONCEDE			
a CENTRO NAUTICO FALCONAR	A SODALIZIO	ENALPESCA	codice fisca	le931324	90421
di occupareun tratto di suolo dem	aniale marittim	o e uno specchi	o acqueo di mq.	100,00	
della superficie di metri quadrati	804,33				
situat nel Comune di Fal	conaradVI.ma	*********************			**********
e precisamente sulla spiaggia anti	stante la stazio	ne F.S.			
allo scopo di					
mantenere due capannoni adibiti a ,la rimanente area con posa pianch mq.100,00 dove sono posizionati n	ette amovibili o 4 corpi morti.	di mq.445,59 per	alaggio natanti	e uno specchio	o acqueo di
e con l'obbligo di corrispondere, ir	riconoscimer	ito della demani	alità del bene c	oncesso ed in	corrispettivo della
presente concessione,					
Canone annuo = L. € 1.135,07		(da rivalutare n	egli anni succe	ssivi in base a	gli indici ISTAT)
Canone dovuto anno 2012	= L. €.1.13	5,07 (12	mesi, dal	01/01/2012	al 31/12/2012)
Questa concessione, che si int					
durata di mesi48					

.31/12/2015

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- Il canone è stato calcolato in base a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007, legge n°296 del 27/12/2006.
- Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati.

IL CONCESSIONARIO